Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA URBANISTICA
S.U.A.P.

Proposta n. 36 del 05/10/2022

Ordinanza n. 29 del 06/10/2022

Oggetto: **ORDINANZA EMISSIONE SONORE**

Il SINDACO

PREMESSO CHE la volontà dell'Amministrazione, unitamente a quella dei titolari di esercizi commerciali e di somministrazione, è quella di evitare che le zone più frequentate dalla movida, diventino zone incontrollate, ovvero occasione di atteggiamenti scorretti da parte di taluni avventori, distorcendo così l'immagine della città di Trani e del centro storico che invece è quella di una città prettamente a vocazione turistica, tenuto conto anche il trend esponenziale di crescita relativo agli arrivi turistici in città.;
CONSIDERATO CHE prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi dei frequentatori e dei residenti, mediante una ridefinizione degli orari di chiusura dei locali pubblici e della disciplina in materia di impatto acustico, nonché esortando i gestori a forme di collaborazione sull'ordinata fruizione degli spazi adiacenti i propri locali;
PRESO ATTO delle numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici in argomento, che reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, a tutela della quiete e salute pubblica;
OSSERVATO CHE se da un lato occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo;
RITENUTO, pertanto, di introdurre misure derogative, anche quale sperimentazione in vista di un successivo miglioramento regolamentare;
RICHIAMATO l'art. 41, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione n. 14 del 16 Marzo 2015 dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, rubricato "Spettacoli e trattenimenti", il quale, nel disciplinare gli orari i e modi i relativi alle emissioni sonore, prevede che i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono comunque assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e

rumori di essere uditi all'esterno dell'attività e nelle abitazioni sovrastanti, dalle ore 24,00 alle ore 8,00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;

VISTO:

- l'artt. 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.O. 773/1931);
- il Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 635/1940)
- la Legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/1995)
- l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 8, comma 1, punto 6 della Legge Regionale n. 3/2002;

Su istruttoria dell'Ufficio SUAP- AREA URBANISTICA del Comune di Trani

ORDINA

- per il periodo di vigenza dell'ora solare e per le sole giornate del venerdì, sabato e prefestivi, la proroga per i pubblici esercizi delle emissioni sonore sino alle ore 01:00 e dalla domenica al giovedì sino alle ore 24:00;
- per il periodo di vigenza dell'ora legale e per le sole giornate del venerdì, sabato e prefestivi, la proroga per i pubblici esercizi delle emissioni sonore sino alle ore 02:00 e dalla domenica al giovedì sino alleore 01:00.

Resta ferma l'obbligatorietà per i titolari dei medesimi esercizi, dell'adozione di adeguati piani di contenimento delle immissioni sonore atti a garantire il rispetto dei limiti acustici determinati dal DPCM del lº marzo 1991, fermi restando i disposti di cui alla L.R. Puglia n. 3/2002 ed in particolare quelli di cui all'articolo 16 e 17 per attività all'aperto e per attività temporanee.

DISPONE

- che in caso di mancata ottemperanza trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall'art 41, comma 9, del vigente regolamento di Polizia Urbana, nonché quelle di cui all'articolo 18 della L.R. n. 3/2002;
- che il locale Comando di Polizia Municipale Locale nonché tutti gli agenti e Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria sono incaricati ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della esecuzione della presente ordinanza, che verrà trasmessa a tutte le forze di Polizia (territorialmente competenti), nonché agli organi di stampa locali e alle più rappresentative Organizzazioni e/o Associazioni di categoria (commercio e esercizi pubblici) territorialmente competenti, per la massima diffusione;
- che la presente Ordinanza venga pubblicata per giorni 15 (quindici) all'Albo Pretorio on line del Comune di Trani.

A norma dell'art. 3, 4º comma, della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR PUGLIA, entro il termine di 60 giorni, o al Presidente della Repubblica (con le modalità previste dalla normativa vigente in materia), entro il termine di 120 giorni.

Trani li 06/10/2022

IL SINDACO
Avv. Amedeo Bottaro